



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF033

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 5

<b>OGGETTO</b>	<b>NOVITA' PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	L. 205/2017; D.LGS. 81/2015; DPR 633/1972; TUIR; L. 289/2002
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>21/02/2018</b>

Sintesi: la legge di bilancio 2018 ha previsto le seguenti modifiche per il settore sportivo dilettantistico:

- forme delle società sportive "con finalità lucrativa"
- rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro;
- collaborazioni coordinate e continuative nelle società e associazioni sportive dilettantistiche;
- la riduzione dell'aliquota Iva per i servizi sportivi resi dalle società dilettantistiche lucrative;
- i compensi agli sportivi dilettanti;
- uso e gestione degli impianti sportivi.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una serie di novità in relazione all'attività sportiva dilettantistica, cioè quella non regolamentata dalla L. n. 91/1981 relativa allo sport professionista.

## SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE "DI LUCRO"

Viene disposto che le **attività del settore sportivo dilettantistico**:

- ➔ possono essere **esercitate "con scopo di lucro"**
- ➔ in una delle **forme societarie** di cui al Titolo V del libro quinto del codice civile:
  - ✓ società semplice (che non può avere per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale)
  - ✓ SNC e SAS
  - ✓ SPA e SRL

Acromimo: per riferirsi a tali soggetti si adotta spesso l'abbreviazione "**SSDL**"



Forme escluse: è esclusa l'adozione della forma:

- di società cooperative (posto che sono disciplinate dal Titolo VI Cod. Civ.)
- di ente non commerciale (associazioni, fondazioni, ecc.).

## ALIQUTA IRES RIDOTTA

Viene disposta la **riduzione dell'aliquota IRES al 50%** (tassazione al 12% rispetto a quella ordinaria del 24%) in presenza delle seguenti **condizioni**:

- ⇒ **riconoscimento** della società dal Comitato olimpico nazionale italiano (**CONI**)
- ⇒ **rispetto** delle **condizioni** e dei **limiti** di cui al **Reg. UE n. 1407/2013** relativo agli aiuti de minimis.

Nota: in generale l'**importo complessivo degli aiuti «de minimis»** concessi **non può superare € 200.000** nell'arco di 3 anni (€ 100.000 per le imprese di trasporto merci su strada c/terzi).

Tale agevolazione:

- è riservata alle sole società di capitali (cui si applica l'Ires); nulla è previsto per le società di persone
- non riguarda l'Irap
- è **fruibile** annualmente per un massimo di circa € 67.000, che deriva applicando il limite de minimis (€ 200.000 / 3 esercizi finanziari). Il **superamento** del limite comporta la **tassazione ordinaria**.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

Un **ulteriore requisito** richiesto per la costituzione delle società sportive dilettantistiche lucrative è il contenuto dello statuto, inteso a **garantire** che:

- venga **svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica** e
- si attribuiscono **agevolazioni fiscali** a favore delle stesse società.

La loro presenza è implicita nel riconoscimento da parte del CONI (che controlla la presenza di tali requisiti).

CONTENUTO DELLO STATUTO	
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	Indicazione della <b>dicitura</b> "società sportiva dilettantistica lucrative".
OGGETTO O SCOPO SOCIALE	<b>Svolgimento e organizzazione</b> di attività sportive dilettantistiche.
DIVIETI	Gli <b>amministratori</b> non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina.
OBBLIGHI	Prevedere nelle strutture sportive, in occasione <b>dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo</b> , la presenza di un <b>"direttore tecnico"</b> che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

#### DIFFERENZE CON LE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' "NON LUCRATIVE"

Le società e associazioni sportive dilettantistiche non lucrative sono disciplinate dall'art. 90 della L. 289/2002 che stabilisce, tra l'altro, che lo **statuto indichi** espressamente:

- ⇒ **l'assenza dello scopo lucrativo**
- ⇒ la previsione che i **proventi** dell'attività **non possono**, in nessun caso, **esseri divisi** tra gli associati, **anche in forme indirette**.

Al contrario, le **società sportive lucrative** possono **liberamente distribuire gli utili tra i soci**.

**Nei confronti di queste non trovano applicazione le disposizioni** normative recate da:

- **L. 289/2002**, riservata alle medesime società non lucrative
- **L. 398/1991**, che prevede i seguenti vantaggi:
  - ai fini IRES: tassazione dei proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali con il coefficiente di redditività del 3%
  - ai fini Iva: l'Iva da versare viene determinata tramite l'applicazione di una percentuale di detrazione forfettizzata in misura pari al 50% dell'Iva relativa ai proventi di pubblicità e sponsorizzazione
  - ai fini contabili (tra i principali benefici vi è l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili e fiscali) e dichiarativi (esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva)



**Limite di ricavi e L. 398/91**: la legge di bilancio 2017 ha **elevato**, a decorre dal 1/01/2017, a **€ 400.000** (fino al 31/12/2016, il limite era di € 250.000), il **limite dei proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali** che consente alle ASD e SSD di fruire, previa opzione, delle agevolazioni previste dalla L. 398/1991.

#### **RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

La legge di bilancio specifica che i contratti di collaborazione lavorativa:

- ➔ resa, a fini istituzionali, **con società sportive dilettantistiche**
- ➔ sono ammessi anche per le società suddette che **abbiano scopo di lucro**.

Le **fattispecie di collaborazioni** con tali società rientrano tra quelle per le quali la disciplina generale:

- consente la stipula di **contratti di lavoro diversi** dalla tipologia del lavoro **subordinato**
- anche qualora le **collaborazioni** consistano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione **organizzate dal committente**.

**D.Lgs. 81/2015, art. 2, co. 1 (stralcio)**

A far data dal 01/01/2016, si applica la **disciplina del rapporto di lavoro subordinato** anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tale disposizione **non trova applicazione**, tra l'altro, con riferimento:

- alle **collaborazioni** rese a fini **istituzionali** in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali,
- alle **discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI**, come individuati e disciplinati dall'art. 90 della L. 289/2002,
- **nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative**

**A decorrere dal 1/01/2016 a tali collaborazioni** si applica il suddetto art. 2 D.Lgs. 81/2015 (Circ. n. 3/2016 Min. del Lavoro), che richiede l'applicazione della **disciplina del rapporto di lavoro subordinato** nelle ipotesi di rapporti di collaborazione che:

- si concretizzino in **prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative**
- le cui **modalità di esecuzione** siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (*c.d. etero-organizzazione*)

**FATTISPECIE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE**

- ➔ **Collaborazioni** per le quali gli **accordi collettivi nazionali** stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, per ragioni legate a esigenze produttive e organizzative del settore;
- ➔ Collaborazioni prestate nell'esercizio di **professioni intellettuali** per le quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali;
- ➔ **Attività prestate** nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- ➔ **Collaborazioni** rese a fini **istituzionali** in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle **discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI**, come individuati e disciplinati dall'art. 90 della L. 289/2002, **nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative**

La **condizione che esclude l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato** per le collaborazioni continuative, risiede nel fatto che:

- queste ultime siano **rese per i soli fini istituzionali** (quindi solo per l'attività sportiva dilettantistica)
- e **non anche per altre attività diverse da quelle dilettantistiche**.

Inoltre, è opportuno evidenziare, stando al tenore letterale della norma sopra evidenziata, che a  **differenza di quanto accade per le suddette collaborazioni rese a favore di ASD e SSD non lucrative**:

- **non** viene richiesta l'**affiliazione o riconoscimento alle federazioni sportive o CONI** (condizione, invece, richiesta per gli aspetti fiscali riguardanti l'agevolazione IRES e la tassazione come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente dei compensi da collaborazione coordinata e continuativa)
- in quanto **non sussiste alcun riferimento all'art. 90 della L. 289/2002** che reca le disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.

#### IVA SOCIETÀ' SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

L'altra misura agevolativa attiene **all'assoggettamento**, a decorrere dal 01/01/2018, ad **aliquota IVA ridotta al 10% di:**

- ⇒ **servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL**, riconosciute dal Coni,
- ⇒ nei confronti di chi **pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo** in impianti gestiti da tali società.



**Nota:** a tal fine è stato inserito il **n. 123-quater nella Tab. A/III** Dpr 633/1972, che sottopone ad aliquota agevolata i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società. **L'agevolazione Iva attiene ai soli impianti gestiti dalle SSDL.**

#### CO.CO.CO. NELLE SOCIETÀ' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La legge di bilancio 2018 disciplina le **collaborazioni coordinate e continuative rese a fini istituzionali:**

- ➔ in favore delle **associazioni e società sportive dilettantistiche** affiliate
- ➔ alle **federazioni sportive nazionali**, alle **discipline sportive** associate e agli **enti di promozione sportiva** riconosciuti dal CONI.

#### CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Le richiamate **collaborazioni:**

- come **individuate** dal Consiglio nazionale (organo del CONI),
- sono **considerate** contratti di **collaborazione coordinata e continuativa**.

I **compensi** derivanti dai richiamati contratti si considerano **fiscalmente**

- **redditi diversi** se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI
- **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI

**Con decorrenza dal 01/01/2018**, i **co.co.co.** che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative:

- sono **iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo** presso l'INPS
- con **contribuzione commisurata**, nei primi 5 anni, al 50% del compenso spettante al collaboratore.

**L'imponibile pensionistico** viene ridotto in analoga misura.

**Inoltre**, viene precisato che:

- per i richiamati collaboratori
- **non operano forme di assicurazione diverse da quella IVS.**

#### COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

Tramite modifica apportata all'art. 69 c. 2 TUIR, la Legge di Bilancio 2018 ha aumentato a **€ 10.000** (fino al 31/12/2017 di € 7.500):

- ➔ **dell'importo dei compensi** erogati agli sportivi dilettanti
- ➔ che **non concorrono a formare il reddito imponibile.**

**Somme interessate:** l'innalzamento del limite riguarda:

- ⇒ i compensi, nonché le indennità, i rimborsi forfettari o i premi
- ⇒ erogati
  - ai **direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale** (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche)
  - a chiunque **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.**

Per importi **superiori al tetto di € 10.000**, le associazioni sono tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23% (pari all'aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali.

Tale ritenuta si effettua:

- a titolo **d'imposta**: se la somma corrisposta è **compresa tra € 10.000 ed € 30.658,28**
- a titolo **d'acconto**: se **superiore a 30.658,28**.



**ATTENZIONE:** la L. 133/1999 stabilisce che la ritenuta si considera:

- a titolo d'imposta: **per la quota che supera il limite di esenzione fino ad un massimo di € 20.658,28**
- a titolo di acconto: per la quota che eccede l'importo di cui sopra.

Alla luce dell'aumento del limite di esenzione la nuova soglia da considerare per l'applicazione della ritenuta d'acconto/imposta corrisponde ad €. 30.658,28 (cioè € 10.000 + € 20.658,28).

REGIME FISCALE			
LIMITE REDDITO FINO AL 31/12/2017	LIMITE REDDITO DAL 01/01/2018	Obblighi associazione	Obblighi contribuente
fino a € 7.500	fino a € 10.000	No ritenuta	Esenzione Irpef
da € 7.500,01 a € 28.158,28	da € 10.000,01 a € 30.658,28	23% a titolo d'imposta	Non indicazione in dichiarazione dei redditi
oltre € 28.158,28	oltre € 30.658,28	23% a titolo d'acconto	Indicazione in dichiarazione dei redditi

#### USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Infine, tramite una **modifica operata all'art. 90 L. 289/2002**, sono introdotte alcune novità in materia di:

- **uso e gestione di impianti sportivi**,
- in particolare individuando le **associazioni e le società sportive dilettantistiche non lucrative**
- quali **interlocutori privilegiati degli enti locali**.

Nello specifico, viene disposto che:

- ➔ l'**uso** degli **impianti sportivi** in esercizio da parte degli enti locali territoriali (ferma restando l'apertura a tutti i cittadini)
  - deve essere garantito **in via preferenziale** (sempre sulla base di criteri obiettivi)
  - **alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro**
  - *e non più, indistintamente, a tutte le società e associazioni sportive.*
- ➔ la **gestione** degli **impianti sportivi**, nei casi in cui l'ente territoriale non vi provveda direttamente, è affidata **in via preferenziale**, sempre sulla base di convenzioni,
  - **oltre che** ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali,
  - anche a **società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro**
  - *e non più, indistintamente, a tutte le società sportive dilettantistiche.*
- ➔ le **palestre**, le **aree di gioco** e gli **impianti sportivi scolastici**, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, devono essere posti a disposizione **in via preferenziale** di
  - **società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro** e associazioni sportive dilettantistiche
  - **aventi sede** nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

**Rispetto alla normativa previgente** che disponeva che tali impianti potevano essere messi a disposizione esclusivamente di società e associazioni sportive dilettantistiche, si introduce, di fatto, la possibilità che gli stessi **possano essere messi a disposizione**, seppure in **subordine**, di **tutte le società e associazioni sportive**.